

Progetto di

LEGGE

del...

sulla protezione dei minori dai contenuti pornografici su Internet

che modifica la legge sulle telecomunicazioni

Articolo 1. [Ambito di applicazione]

La legge definisce:

- 1) obblighi dei fornitori di contenuti pornografici su Internet,
- 2) obblighi dei fornitori di servizi di pagamento e delle imprese di telecomunicazioni relativi alla protezione dei minori dall'accesso a contenuti pornografici,
- 3) i poteri del presidente dell'ufficio delle comunicazioni elettroniche, di seguito "il presidente dell'UKE", relativi alla protezione dei minori dall'accesso a contenuti pornografici,
- 4) norme per la presentazione di un'opposizione da parte di un soggetto titolare di un diritto legale su un dominio Internet contro la registrazione di tale dominio nel Registro dei domini utilizzati allo scopo di rendere disponibili contenuti pornografici in violazione della legge.

Articolo 2. [Definizioni]

I termini utilizzati nella presente legge hanno il seguente significato:

- 1) minore: una persona di età inferiore ai diciotto anni.
- 2) fornitore di contenuti pornografici: soggetto che:
 - a) rende disponibili, nell'ambito del dominio Internet da esso detenuto, contenuti pornografici su Internet in modo tale da consentire l'accesso a tali contenuti dal territorio della Repubblica di Polonia, oppure
 - b) consente, all'interno del dominio Internet di sua proprietà, la messa a disposizione di contenuti pornografici da parte dei destinatari dei servizi in modo tale da consentire l'accesso a tali contenuti dal territorio della Repubblica di Polonia,
 - nella misura in cui i contenuti pornografici costituiscono una parte sostanziale del contenuto del sito web a cui il dominio conduce.
- 3) contenuti pornografici: contenuti che raffigurano, in qualsiasi forma visiva, reale, simulata, prodotta o elaborata;

- a) rapporti sessuali che comportano l'unione visibile di organi genitali e posizioni orale-genitale, anale-genitale, orale-anale, tra persone di sesso opposto o dello stesso sesso,
- b) l'atto della masturbazione,
- c) atti di zoofilia o
- d) immagini di pratiche sadistiche o masochistiche in un contesto sessuale.

Articolo 3. [Obblighi dei fornitori di contenuti pornografici qualificati]

1. Il fornitore di contenuti pornografici è obbligato a utilizzare sistemi efficaci di verifica dell'età, al fine impedire ai minori di accedere a tali contenuti.
2. La verifica dell'età deve essere effettuata in modo da proteggere la privacy degli utenti e rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali.
3. I sistemi di verifica dell'età del destinatario sono considerati efficaci anche quando l'elusione da parte di minori è possibile ma richieda iniziative e azioni straordinarie da parte di tali minori che non ci si può attendere da un destinatario medio.
4. Il ministro responsabile dell'informatizzazione, in consultazione con il presidente dell'UKE e dopo aver ottenuto il parere del presidente dell'Ufficio per la protezione dei dati personali, stabilisce, mediante regolamento, criteri dettagliati che devono essere soddisfatti dai sistemi efficaci di verifica dell'età del destinatario, sulla base della necessità di garantire la protezione più efficace dei minori, tenendo conto delle capacità tecniche e assicurando un livello adeguato di protezione dei dati personali e della privacy.

Articolo 4. [Presidente di UKE]

1. L'autorità competente in materia di protezione dei minori dai contenuti pornografici su Internet è il Presidente dell'UKE.
2. Tra i compiti assegnati al Presidente dell'UKE vi sono:
 - 1) verifica della conformità alle disposizioni della legge;
 - 2) verifica del rispetto del divieto di mettere a disposizione contenuti pornografici in modo da facilitare la consultazione dei contenuti da parte dei minori;
 - 3) esame dell'efficacia dei meccanismi di verifica dell'età dell'utente, loro ispezione e valutazione della conformità ai criteri di cui all'art.
- 3, punto 4:
- 4) tenuta di un registro dei soggetti che mettono a disposizione contenuti pornografici in violazione della legge;
- 5) ricerca di soluzioni giuridiche e protezione dei minori dai contenuti pornografici adottate in altri paesi;
- 6) conduzione di ricerche sull'impatto della pornografia sui minori e promozione di soluzioni per la protezione dai contenuti pornografici.

3. Il presidente dell'UKE agisce d'ufficio e su richiesta.

Articolo 5. [Consiglio per la protezione dei minori dalla pornografia su Internet].

1. Il Consiglio per la protezione dei minori dalla pornografia su Internet, di seguito denominato "il Consiglio", opera sotto la direzione del Presidente dell'UKE. Il consiglio opera come organo consultivo per il presidente dell'UKE.
2. I settori di attività del Consiglio comprendono:
 - 1) l'avvio di ricerche sull'impatto dei contenuti pornografici sui minori e sulla protezione dei minori da contenuti pornografici,
 - 2) l'avvio di progetti sulla protezione dei minori dai contenuti pornografici,
 - 3) l'espressione di pareri su progetti di atti giuridici e altri documenti che possono avere un impatto sulla protezione dei minori da contenuti pornografici.
3. Il Consiglio è composto da cinque membri nominati dal Presidente dell'UKE nelle seguenti modalità:
 - 1) tre membri del Consiglio sono nominati tra i candidati indicati da organizzazioni che si occupano della protezione dei bambini e dei giovani dalla pornografia;
 - 2) un membro del Consiglio è nominato tra i candidati indicati da organizzazioni che si occupano di privacy;
 - 3) un membro del Consiglio è nominato tra i candidati indicati dalle organizzazioni che rappresentano gli interessi dei prestatori di servizi di cui all'articolo 12 o all'articolo 14 della legge sui servizi elettronici.
4. Le spese relative alle attività del Consiglio sono coperte dalla sezione del bilancio dello Stato amministrata dal ministro responsabile dell'informatizzazione.
5. Il supporto amministrativo al Consiglio è fornito dal Presidente dell'UKE.
6. I membri del Consiglio e i professionisti che sono invitati a partecipare alla riunione e che non risiedono nella località in cui si tiene la riunione e che partecipano alla riunione, hanno diritto a un'indennità e al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno conformemente alle norme stabilite nella regolamentazione relativa alla determinazione e all'importo dei diritti spettanti ai collaboratori per le trasferte effettuate sul territorio nazionale.
7. Il ministro responsabile delle tecnologie dell'informazione stabilisce, mediante regolamento, le modalità dettagliate di funzionamento del Consiglio per la protezione dei minori dalla pornografia su Internet , tenendo conto della necessità di un funzionamento efficiente dello stesso.
8. Il regolamento di cui al punto 1 stabilisce:
 - 1) l'organizzazione del Consiglio;
 - 2) il regolamento interno del Consiglio.

Articolo 6. [Registro dei domini utilizzati per mettere a disposizione contenuti pornografici in violazione della legge]

1. Il presidente dell'UKE tiene un registro dei domini utilizzati per condividere contenuti pornografici in violazione della legge, di seguito detto "Registro".
2. Nel Registro sono riportate le informazioni seguenti:
 - 1) il nome e l'indirizzo del dominio Internet attraverso il quale il contenuto pornografico è reso disponibile in modo contrario alle disposizioni dell'art. 3;
 - 2) la data e l'ora di un inserimento, di una modifica o di una cancellazione.
3. I domini Internet di cui al punto 2, n. 1, sono inseriti nel Registro quando una parte significativa dei contenuti del sito web cui tale dominio porta è costituito da contenuti pornografici.
4. Il Registro è aperto alle imprese di telecomunicazioni che forniscono servizi di accesso a Internet e ai prestatori di servizi di pagamento.
5. Il registro è tenuto in un sistema TIC che consente la trasmissione automatica delle informazioni ai sistemi TIC delle imprese di telecomunicazioni che forniscono servizi di accesso a Internet e dei prestatori di servizi di pagamento.
6. Il ministro responsabile dell'informatizzazione, sentito il presidente dell'UKE, stabilisce mediante regolamento i requisiti tecnici dettagliati per il funzionamento del Registro, tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza dei dati e della necessità di fornire automaticamente informazioni alle imprese di telecomunicazioni che forniscono servizi di accesso a Internet e ai prestatori di servizi di pagamento.

Articolo 7. [Inserimento nel Registro]

1. L'inserimento nel Registro, la modifica o la cancellazione di un'iscrizione sono effettuate d'ufficio dal presidente dell'UKE.
2. L'inserimento nel Registro, la modifica o cancellazione hanno effetto a decorrere dalla pubblicazione nel Registro.
3. Chiunque può segnalare un dominio Internet di cui all'articolo 6, paragrafo 2, punto 1) al presidente dell'UKE. La segnalazione può essere motivata.
4. Il presidente dell'UKE, di propria iniziativa o dopo aver ricevuto la segnalazione di cui al punto 2, iscrive nel Registro il dominio Internet di cui all'articolo 6, paragrafo 2, punto 1, informandone il segnalante in modo coerente con le modalità di presentazione della segnalazione.
5. Sul sito web del bollettino d'informazione pubblica dell'Ufficio delle comunicazioni elettroniche, il presidente dell'UKE mette a disposizione informazioni che specificano le modalità per effettuare le segnalazioni di cui al punto 2.

Articolo 8. [Notifica di un inserimento nel Registro]

1. All'atto dell'inserimento di un dominio nel Registro, il presidente dell'UKE trasmette all'indirizzo di posta elettronica indicato come indirizzo di contatto per il dominio Internet interessato una dichiarazione, corredata di una motivazione e dell'indicazione sulle modalità per presentare ricorso.
2. Le informazioni di cui al punto 1 sono redatte in lingua polacca. Se il dominio di cui all'articolo 6, paragrafo 2, punto 1, non è gestito in lingua polacca, tali informazioni devono essere fornite anche in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.
3. Le informazioni trasmesse a un indirizzo elettronico si considerano effettivamente consegnate alla data del loro inserimento nel sistema TIC, a meno che il presidente dell'UKE non riceva dal sistema TIC un messaggio automatico indicante che le informazioni non sono state trasmesse all'indirizzo di posta elettronica indicato. In questo caso, il presidente dell'UKE farà un secondo tentativo di contatto, attendendo almeno 24 ore dall'invio delle prime informazioni.
4. Il presidente dell'UKE non è tenuto a fornire le informazioni di cui al punto 1 se ricorre almeno una delle seguenti circostanze:
 - 1) il dominio Internet non contiene in modo chiaro e inequivocabile informazioni sull'indirizzo di posta elettronica nella home page del dominio Internet, su una sottopagina contenente le informazioni di contatto segnalata in modo chiaro e inequivocabile sulla home page o nel contenuto disponibile dalla home page del dominio Internet, e non è possibile ottenere questo indirizzo di posta elettronica, per il soggetto che ha registrato il dominio, dalla banca dati Whois accessibile al pubblico pertinente per il paese di registrazione del dominio;
 - 2) il dominio Internet è mantenuto in una lingua diversa da una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;
 - 3) nonostante due tentativi di trasmettere le informazioni di cui al punto 1 a distanza non inferiore a 24 ore, il presidente dell'UKE riceve in risposta a tali tentativi un messaggio automatico dal sistema di comunicazione dei dati sull'impossibilità di fornire tali informazioni all'indirizzo di posta elettronica indicato.

Articolo 9. [Obblighi delle imprese di telecomunicazioni che forniscono servizi di accesso a Internet e dei prestatori di servizi di pagamento]

1. L'operatore di telecomunicazioni che fornisce servizi di accesso a Internet ha l'obbligo di:

- 1) impedire l'accesso gratuito ai siti web che utilizzano nomi di dominio Internet inseriti nel Registro, rimuovendoli dai sistemi ICT delle imprese di telecomunicazioni utilizzati per la conversione dei nomi di dominio Internet in indirizzi IP, entro e non oltre 48 ore dall'inserimento nel Registro;
 - 2) reindirizzare, gratuitamente, le chiamate relative ai nomi di dominio Internet inseriti nel Registro verso un sito web appositamente indicato nel Bollettino informativo pubblico dell'Ufficio delle comunicazioni elettroniche, dove è presente una comunicazione indirizzata ai destinatari del servizio di accesso a Internet contenente, in particolare, informazioni sul motivo dell'inserimento nel Registro del nome di dominio Internet ricercato;
 - 3) fornire libero accesso ai siti Internet che utilizzano nomi di domini eliminati dal Registro entro 48 ore dalla cancellazione del nome del dominio Internet dal Registro.
2. Ai fornitori di servizi di pagamento è fatto divieto di dare accesso a servizi di pagamento sui siti Internet che utilizzano i nomi di domini Internet presenti nel Registro.
 3. Qualora su un sito web che utilizza un nome di dominio Internet iscritto nel Registro siano forniti servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a cessare la fornitura di tali servizi entro 30 giorni dall'inserimento del nome di dominio nel Registro.

Articolo 10. [Opposizione all'inserimento di un dominio Internet nel Registro]

1. Un soggetto avente titolo legale su un nome di dominio Internet inserito nel Registro può presentare un'opposizione al presidente dell'UKE contro l'inserimento del nome di dominio nel Registro.
2. Il ricorso di cui al punto 1 contiene:
 - 1) un'indicazione del dominio Internet interessato;
 - 2) motivazione della necessità di cancellare il dominio dal Registro;
 - 3) dati identificativi del soggetto avente titolo legale sul dominio Internet:
 - a) nome/i e cognome, indirizzo di residenza (per le persone fisiche),
 - b) denominazione (società) del soggetto, indirizzo della sede legale, relativo numero dell'iscrizione (per le persone giuridiche e le unità organizzative prive di personalità giuridica),
 - c) nome e cognome della persona autorizzata a rappresentare il soggetto avente titolo legale sul dominio Internet, insieme all'eventuale atto autorizzativo,
 - d) dati che consentano di verificare se la persona che presenta l'atto di opposizione vanta un titolo legale sul dominio Internet oggetto dell'opposizione.

3. Se, dopo che un nome di dominio e un indirizzo sono stati inseriti nel Registro, un soggetto che fornisce contenuti pornografici tramite tale dominio cessa di fornire tali contenuti o introduce strumenti efficaci di verifica dell'età, il soggetto può richiedere al Presidente dell'UKE la rimozione del nome di dominio e dell'indirizzo dal Registro.

Articolo 11. [Valutazione di un'opposizione all'inserimento di un nome di dominio Internet nel Registro]

1. Il presidente dell'UKE:
 - 1) esamina il ricorso di cui all'articolo 10, paragrafo 1, entro 14 giorni dal ricevimento dello stesso; e
 - 2) informa immediatamente il ricorrente in merito alle modalità con cui è stata trattata l'opposizione, utilizzando lo stesso mezzo di comunicazione utilizzato dall'opponente per presentare l'opposizione.
2. Il presidente dell'UKE, nell'esame del ricorso di cui all'articolo 10, paragrafo 1:
 - 1) accoglie l'opposizione se:
 - a) il contenuto pornografico non è reso disponibile attraverso un dominio Internet iscritto nel Registro o il contenuto non costituisce una parte sostanziale del contenuto del sito web cui tale dominio rimanda, o
 - b) sul sito web verso il quale conduce il dominio Internet registrato sono presenti sistemi efficaci per verificare l'età del destinatario;
 - 2) rigezza l'opposizione se i contenuti pornografici:
 - a) costituiscono una parte sostanziale del contenuto del sito web a cui conduce il dominio registrato nel Registro, e
 - b) sono resi disponibili senza l'applicazione dei sistemi efficaci di verifica dell'età di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
3. Il ricorso di cui all'articolo 10, paragrafo 1 non conforme ai requisiti previsti all'articolo 10, paragrafo 2 non saranno esaminati.
4. La mancata accettazione del ricorso di cui all'articolo 10, paragrafo 2 costituisce un distinto atto amministrativo contro il quale è possibile ricorrere in ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
5. Le disposizioni della legge del 14 giugno 1960 sul codice di procedura amministrativa non si applicano alle procedure d'esame del ricorso di cui all'articolo 10, paragrafo 1.
6. Per quanto riguarda la domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 3, le disposizioni dei punti da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis.
7. Il presidente dell'UKE può cancellare d'ufficio un dominio dal Registro se esso è stato inserito nel Registro per errore o quando un soggetto che fornisce contenuti pornografici attraverso tale dominio cessa di fornire contenuti pornografici o introduce strumenti efficaci di verifica dell'età.

Articolo 12. [Modifiche alla legislazione vigente]

La legge sulle telecomunicazioni del 16 luglio 2004 (Gazzetta ufficiale polacca 2024.34) è modificata come segue:

1) all'articolo 192, paragrafo 1, punto 2, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole:

"- del [...] sulla protezione dei minori dai contenuti pornografici su Internet che modifica la legge sulle telecomunicazioni;"

2) nell'articolo 209, paragrafo 1, punto 32, dopo i termini "presidente dell'UKE" è inserita una virgola, ed è aggiunto il seguente punto 33:

"(33) l'inosservanza del termine rispetto agli obblighi di cui all'art. 9 della legge del [...] sulla protezione dei minori dai contenuti pornografici su Internet che modifica la legge sulle telecomunicazioni"

Articolo 13. [Entrata in vigore]

1. La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la data della sua pubblicazione, ad eccezione dell'art. 5, che entra in vigore 14 giorni dopo la data di pubblicazione.
2. Il regolamento di cui all'articolo 3, paragrafo 4 sarà emanato dal ministro responsabile dell'informatizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.